

# **REGOLAMENTO RELATIVO AI COMPITI DIDATTICI ISTITUZIONALI DI PROFESSORI E RICERCATORI**

**Approvato** con delibera del Consiglio di Amministrazione n.  
92/20/CDA del 25 novembre 2020

**Emanato** con D.R. n. 218/20 del 26 novembre 2020

**In vigore dal** 27 novembre 2020

## REGOLAMENTO RELATIVO AI COMPITI DIDATTICI ISTITUZIONALI DI PROFESSORI E RICERCATORI

### **Indice**

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Definizione del compito didattico istituzionale e sua attribuzione

Art. 4 - Compito didattico istituzionale dei professori

Art. 5 - Compito didattico istituzionale dei ricercatori di tipo a) e di tipo b)

Art. 6 - Compito didattico istituzionale dei ricercatori di ruolo e dei ricercatori ex legge n. 230  
del 2005

Art. 7 - Compito didattico istituzionale nell'ambito dei corsi di insegnamento blended

Art. 8 - Riduzione dell'attività didattica frontale

Art. 9 - Autocertificazione e verifica dell'assolvimento del compito didattico istituzionale

Art. 10 - Entrata in vigore

## **Art. 1**

### **Finalità**

Il presente Regolamento definisce i compiti didattici istituzionali dei professori e dei ricercatori dell'Università Europea di Roma e ne disciplina le modalità di attribuzione, nonché quelle funzionali all'autocertificazione e alla verifica dell'effettivo svolgimento, ai sensi dell'art. 6, commi 2, 3, 4 e 7 e dell'articolo 24, comma 1, della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

## **Art. 2**

### **Definizioni**

Ai fini del presente Regolamento, si adottano le seguenti definizioni:

- a) Ateneo: l'Università Europea di Roma;
- b) Dipartimento: il Dipartimento di Scienze Umane (o uno degli altri Dipartimenti dell'Ateneo, ove istituiti);
- c) Professori: i Professori di I e II fascia;
- d) Ricercatori di ruolo: i Ricercatori di cui agli artt. 1 e 32 d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382;
- e) Ricercatori a tempo determinato: i titolari di contratto di cui all'art. 24, comma 3, lett. a) l. n. 240 del 2010 (Ricercatori di tipo a); i titolari di contratto di cui all'art. 24, comma 3, lett. b) l. n. 240 del 2010 (Ricercatori di tipo b); i Ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 1, comma 14, legge 4 novembre 2005, n. 230 (Ricercatori ex legge n. 230 del 2005);
- f) Ricercatori: i soggetti di cui alle lettere d) ed e);
- g) Programmi formativi: i corsi di laurea, i corsi di laurea magistrale, i corsi di laurea magistrale a ciclo unico, i corsi di dottorato, i corsi di specializzazione, i master universitari di I e II livello, i corsi di perfezionamento, i Percorsi Abilitanti Speciali-PAS, i corsi di Tirocinio Formativo Attivo-TFA ordinari e speciali, i corsi propedeutici o di recupero, nonché le altre

iniziative che prevedano attività didattiche organizzate direttamente dall'Ateneo al fine di assicurare la formazione culturale e professionale dei discenti;

- h) Attività didattica frontale: l'attività didattica - relativa a lezioni frontali, in insegnamenti o moduli, svolte anche in laboratorio - erogata, tenendo conto anche delle eventuali ripetizioni, all'interno dei Programmi formativi di cui alla lettera g) e assegnata dai Dipartimenti a ciascun professore o ricercatore nell'ambito della programmazione didattica;
- i) Attività didattica integrativa: l'attività didattica che affianca l'attività didattica frontale, al di fuori del monte ore previsto per il corso ufficiale;
- j) Servizi agli studenti: le attività di ricevimento studenti, di supervisione nella preparazione delle prove finali dei corsi di I, II e III livello, di supporto a stage e tirocini, di partecipazione a commissioni per il conferimento del titolo finale, di orientamento e tutorato, nonché di verifica dell'apprendimento;
- k) Corso di insegnamento on line/blended: il corso di insegnamento erogato in modalità blended o solo on line.

### **Art. 3**

#### **Definizione del compito didattico istituzionale e sua attribuzione**

1. Per i professori e i ricercatori a tempo determinato di tipo a) e di tipo b), il compito didattico istituzionale comprende l'attività didattica frontale, l'attività didattica integrativa, i servizi agli studenti.
2. Per i ricercatori di ruolo e per i ricercatori ex lege n. 230 del 2005 il compito didattico istituzionale comprende l'attività didattica integrativa e i servizi agli studenti.
3. Ogni professore e ricercatore è tenuto a assolvere in prima persona il compito didattico istituzionale attribuitogli.
4. L'attribuzione del compito didattico istituzionale di ciascun professore e ricercatore è di competenza del Consiglio di Dipartimento.

#### Art. 4

##### **Compito didattico istituzionale dei professori**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, il compito didattico istituzionale dei professori, per ciascun anno accademico, corrisponde a:
  - a) non meno di 350 ore complessive per i professori in regime di tempo pieno, di cui almeno 120 ore di attività didattica frontale e, di queste, almeno 90 ore relative ad attività didattica frontale in corsi di I o II livello di tipologia di base, caratterizzanti e affini e integrativi (cosiddetti TAF A, B e C)\* anche mutuati o condivisi; entrambi questi limiti di ore (90 e 120) potranno essere ridotti in una misura massima del 10% su delibera motivata del Consiglio di Dipartimento.
  - b) non meno di 250 ore complessive per i professori in regime di tempo definito, di cui almeno 80 ore di attività didattica frontale e, di queste, almeno 60 ore relative ad attività didattica frontale in corsi di I o II livello di tipologia di base, caratterizzanti e affini e integrativi (cosiddetti TAF A, B e C)\* anche mutuati o condivisi; entrambi questi limiti di ore (60 e 80) potranno essere ridotti in una misura massima del 10% su delibera motivata del Consiglio di Dipartimento.
2. Gli insegnamenti nei corsi di I o II livello sono assegnati ai professori dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Consiglio di Corso di Studio di afferenza, tenendo conto dei vincoli relativi alla programmazione dell'offerta formativa. Il Consiglio di Dipartimento, per motivazioni comunque legate all'offerta formativa di Ateneo, quali la presenza di corsi del Settore Scientifico Disciplinare del docente non sufficiente a completare il compito didattico per le tipologie previste al comma 1 del presente articolo, oppure l'affidamento di corsi per le tipologie previste al comma 1 del presente articolo inseriti nella programmazione didattica non attivabili nell'anno accademico di riferimento, potrà assegnare, su proposta de Consiglio di Corso di Studio di afferenza, un compito didattico che consenta di completare il monte-ore mediante l'affidamento di una tipologia di corsi diversa da quella prevista al comma 1 del presente articolo.

## Art. 5

### **Compito didattico istituzionale dei ricercatori di tipo a) e di tipo b)**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, il compito didattico istituzionale dei ricercatori di tipo a), per ciascun anno accademico, è pari a:
  - 350 ore annue per i ricercatori di tipo a) in regime d'impegno a tempo pieno, di cui un monte ore compreso tra un minimo di 30 e un massimo di 90 ore annue dedicato all'attività didattica frontale. Nell'ambito di detto monte ore, almeno 30 ore relative ad attività didattica frontale in corsi di I o II livello; il limite inferiore delle 30 ore e quello superiore delle 90 ore potrà essere rispettivamente ridotto o aumentato in una misura massima del 10% su delibera motivata del Consiglio di Dipartimento.
  - 200 ore annue per i ricercatori di tipo a) in regime d'impegno a tempo definito, di cui un monte ore compreso tra un minimo di 20 e un massimo di 60 ore annue dedicato all'attività didattica frontale. Nell'ambito di detto monte ore: da 20 a 60 ore di attività didattica frontale e, di queste, almeno 20 ore relative ad attività didattica frontale in corsi di I o II livello; il limite inferiore delle 20 ore e quello superiore delle 60 ore potrà essere rispettivamente ridotto o aumentato in una misura massima del 10% su delibera motivata del Consiglio di Dipartimento.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, il compito didattico istituzionale dei ricercatori di tipo b), per ciascun anno accademico, è pari a:
  - 350 ore annue per i ricercatori di tipo b) in regime d'impegno a tempo pieno, di cui un monte ore compreso tra un minimo di 60 ore annue e un massimo di 120 ore annue dedicato all'attività didattica frontale. Nell'ambito di detto monte ore: almeno 60 ore relative ad attività didattica frontale in corsi di I o II livello di tipologia di base, caratterizzanti e affini e integrativi (cosiddetti TAF A, B e C)\* anche mutuati o condivisi; il limite inferiore delle 60 ore e quello superiore delle 120 ore potrà essere rispettivamente ridotto o aumentato in una misura massima del 10% su delibera motivata del Consiglio di Dipartimento.
  - 200 ore annue per i ricercatori di tipo b) in regime d'impegno a tempo definito, di cui un monte ore compreso tra un minimo di 40 e un massimo di 80 ore annue dedicato all'attività didattica

frontale. Nell'ambito di detto monte ore, almeno 40 ore relative ad attività didattica frontale in corsi di I o II livello di tipologia di base, caratterizzanti e affini e integrativi (cosiddetti TAF A, B e C)\* anche mutuati o condivisi; il limite inferiore delle 40 ore e quello superiore delle 80 ore potrà essere rispettivamente ridotto o aumentato in una misura massima del 10% su delibera motivata del Consiglio di Dipartimento.

3. Gli insegnamenti nei corsi di I o II livello sono assegnati ai ricercatori a tempo determinato dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Consiglio di Corso di Studio di afferenza, tenendo conto dei vincoli relativi alla programmazione dell'offerta formativa. Il Consiglio di Dipartimento, per motivazioni comunque legate all'offerta formativa di Ateneo, quali la presenza di corsi del Settore Scientifico Disciplinare del ricercatore non sufficiente a completare il compito didattico per le tipologie previste al comma 1 del presente articolo oppure l'affidamento di corsi per le tipologie previste al comma 1 del presente articolo inseriti nella programmazione didattica non attivabili nell'anno accademico di riferimento, potrà assegnare, su proposta del Consiglio di Corso di Studio di afferenza, un compito didattico che consenta di completare il monte-ore mediante l'affidamento di una tipologia di corsi diversa da quella prevista al comma 1 del presente articolo.
4. Ai ricercatori di tipo a) o b) non può essere affidata attività didattica frontale al di fuori di quella prevista dal compito didattico istituzionale.

#### **Art. 6**

#### **Compito didattico istituzionale dei ricercatori di ruolo e dei ricercatori ex legge n. 230 del 2005**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, il compito didattico istituzionale dei ricercatori di ruolo, per ciascun anno accademico, è pari a:
  - a) non meno di 300 ore complessive per i ricercatori di ruolo in regime di tempo pieno;
  - b) non meno di 200 ore complessive per i ricercatori di ruolo in regime di tempo definito.

2. Ai sensi dell'art. 6, comma 4, l. n. 240 del 2010, ai ricercatori di ruolo possono essere affidati, con il loro consenso scritto, corsi o moduli di insegnamento, dette ore di didattica frontale, le quali non concorrono alla determinazione del compito didattico istituzionale annuo.
3. Ai ricercatori di ruolo a cui sono affidati corsi o moduli di insegnamento viene attribuito, per l'anno accademico in cui si tengono detti corsi o moduli di insegnamento, il titolo di Professore Aggregato.
4. L'impegno di didattica frontale di cui ai commi precedenti dà luogo a retribuzione aggiuntiva nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
5. Fatte salve le diverse previsioni contenute nel contratto individuale di lavoro, ai ricercatori ex legge n. 230 del 2005 si applica quanto previsto dai commi 2 e 4 del presente articolo.

#### **Art. 7**

##### **Compito didattico istituzionale nell'ambito dei corsi di insegnamento on line/blended**

Nell'ambito dei corsi di insegnamento on line/blended, ai fini dell'assolvimento del compito didattico istituzionale di cui agli articoli 4, 5 e 6, a ciascuna ora di didattica frontale, nonché a ogni ora di didattica erogativa sostitutiva viene applicato un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2.

#### **Art. 8**

##### **Riduzione dell'attività didattica frontale**

1. Prima dell'avvio del processo annuale di programmazione dell'offerta formativa, i professori e i ricercatori che ricoprono la carica di Rettore, Pro-Rettore vicario, Direttore di Dipartimento hanno diritto di chiedere una limitazione dell'attività didattica frontale. Sull'istanza delibera il Senato Accademico, che, su proposta motivata del Consiglio del Dipartimento di afferenza, definisce l'entità della riduzione.
2. Prima dell'avvio del processo annuale di programmazione dell'offerta formativa, il Senato Accademico, su proposta motivata del Consiglio di Dipartimento di afferenza, può autorizzare la riduzione, fino alla misura massima del 30%, dell'attività didattica frontale dei professori e dei

ricercatori a tempo pieno che ricoprono la carica di Direttore vicario di Dipartimento, Coordinatore di Corso di Studio, Collaboratore o Delegato del Rettore o Delegato del Direttore di Dipartimento.

3. Il Senato Accademico, su motivata proposta del Consiglio di Dipartimento di afferenza, può autorizzare la riduzione, fino alla misura massima del 30%, dell'attività didattica frontale dei professori e dei ricercatori a tempo pieno che impartiscano insegnamenti di particolare impegno in ragione dell'elevato numero di studenti iscritti.

#### **Art. 9**

##### **Autocertificazione e verifica dell'assolvimento del compito didattico istituzionale**

1. I professori e i ricercatori sono tenuti ad autocertificare, per ogni anno accademico, l'adempimento del compito didattico istituzionale previsto dagli articoli 4, 5 e 6 del presente Regolamento.
2. L'autocertificazione relativa alle ore di attività didattica frontale è effettuata, entro il 31 luglio di ogni anno, tramite la compilazione della sezione denominata "Registro Lezioni" all'interno dell'area riservata della piattaforma ESSE3. La data e l'orario di svolgimento delle lezioni devono essere congruenti con il calendario didattico ufficiale, salvo variazioni dovute a giustificato motivo.
3. I Coordinatori dei corsi di studi sono responsabili del controllo e della validazione delle autocertificazioni.
4. I Coordinatori dei corsi di studi sono tenuti a comunicare al Direttore del Dipartimento e al Senato Accademico i casi di mancato assolvimento del compito didattico istituzionale.

#### **Art. 10**

##### **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore con l'anno accademico 2020/2021.

\*NOTA: si considerano assimilati a corsi di tipologia A, B e C quelli indicati come di tipologia E (esclusivamente per le attività formative inerenti alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera) e R (attività di sede).